



SERVIZIO PARCHI E RISORSE FORESTALI

IL RESPONSABILE

ENZO VALBONESI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2013. 0082403

del 02/04/2013



Alle Unioni Montana Valli Savena e
Idice

e. p.c.

Alla provincia di Bologna

Alla Comunità Montana Appennino
Bolognese

Alla Unione dei Comuni Valle del
Samoggia

Al Nuovo Circondario Imolese

Al Comando Regionale del Corpo
Forestale dello Stato

LORO SEDI

**OGGETTO: Trasformazione del bosco e interventi compensativi. Art. 34 della LR n. 21/2011.
Richiesta chiarimenti.**

In riferimento vostra nota n. 193 del 09/01/2013 con la quale si chiedono precisazioni in merito alla applicazione della DGR 1287/2012 e in particolare dell'art. 8, sentiti in proposito il Servizio Aiuti alle imprese e il Servizio sviluppo delle produzioni vegetali della Direzione generale Agricoltura e Servizio pianificazione urbanistica, paesaggio e uso sostenibile del territorio della Direzione generale Programmazione territoriale e negoziata, Intese, Relazioni europee e Relazioni internazionali, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

premesso che la normativa di riferimento in materia di trasformazione del bosco è la seguente:

- Dlgs 42/2004: in particolare l'art 142, che comprende fra i beni paesaggistici tutelati per legge "i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- Dlgs 227/2001: in particolare l'art. 4, secondo il quale la trasformazione del bosco e' vietata, fatte salve le autorizzazioni rilasciate in conformita' alle norme in materia di

Viale della Fiera , 8
40121 Bologna

tel 051.527.6080
fax 051.527.6957

segrprn@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

autorizzazione paesaggistica, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale. La medesima norma prevede che la trasformazione deve essere compensata da rimboschimenti con specie autoctone, a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione, e che le Regioni devono prescrivere le modalità e i tempi di realizzazione dei rimboschimenti compensativi.

Con la LR n. 34/2011 e la DGR n. 549/2012 la Regione ha emanato le norme in materia di rimboschimenti compensativi, dando così piena attuazione al sistema delineato dal D.Lgs. n. 227/2001. Per quanto riguarda l'autorizzazione alla trasformazione del bosco, la relativa competenza spetta ai Comuni o alle Unioni di Comuni in applicazione della LR n. 20/2000.

La successiva DGR n. 1287/2012 ha dettato ulteriori disposizioni applicative in merito alle procedure autorizzative per la trasformazione dei boschi e alla individuazione delle aree idonee per la realizzazione degli interventi compensativi.

In definitiva, gli interventi che consistono in una trasformazione del bosco secondo le definizioni date dal D.Lgs. n. 227/2001, sono soggetti all'autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e alla LR 20/2000 con le relative modalità procedurali, compatibilmente con le norme in materia di conservazione della biodiversità, stabilità dei terreni, regime delle acque, difesa del suolo. A tale fine, in particolare, per la trasformazione dei boschi nei territori soggetti all'ambito di applicazione delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale, è prevista anche l'acquisizione dell'autorizzazione dell'ente competente in materia forestale.

Come specificato dalla DGR n. 1287/2012 infatti, in relazione alle aree comprese nell'ambito di applicazione delle PMPF, continuano a trovare applicazione le disposizioni delle medesime PMPF per le finalità da esse previste, in quanto compatibili con le norme in materia di trasformazione del bosco.

Per la trasformazione del bosco in tali aree, ai fini di una ricognizione di massima delle norme applicabili, si può rilevare che le nuove disposizioni previste dall'art. 34 della LR n. 21/2011, dalla DGR n. 549/2012 e dalla DGR n. 1287/2012, per quanto riguarda sia le procedure autorizzative sia gli aspetti di merito tecnico, prevalgono rispetto alle seguenti disposizioni:

1. DGR n. 1117/2000, relativamente a:
 - a. I movimenti di terreno in che comportino la eliminazione del bosco nei casi previsti dal punto 1 della DGR n. 1287/2012
2. PMPF (regolamento forestale), relativamente a:
 - a. La ricostituzione di castagneti da frutto: interventi di trasformazione di boschi cedui di castagno in castagneti da frutto e interventi di trasformazione di formazioni forestali indifferenziate con presenza di castagni da frutto secolari in castagneti da frutto in attualità di coltura (art. 53);
 - b. Il contenimento della colonizzazione naturale della vegetazione forestale in terreni agricoli e nei pascoli, entro 8 anni dall'inizio del processo (coerentemente con la definizione di terreno saldo prevista dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.
 - c. eliminazione della vegetazione di ostacolo al deflusso idraulico effettuata in conformità alle norme vigenti in materia ;
 - d. eliminazione della vegetazione nelle frane attive ove si renda necessario la realizzazione di interventi di sistemazione idraulico forestale

Per quanto riguarda il divieto di sradicamento di piante e ceppaie previsto dall'art. 8 delle PMPF è evidente che tale divieto non vale più in assoluto, in quanto la trasformazione è ammessa alle condizioni e nei limiti previsti dal D.Lgs n. 227/2001, dall'art. 34 della LR n. 21/2011 e delle Deliberazioni di Giunta n. 549/2012 e n. 1287/2012.

In merito alla definizione di bosco e al rapporto con le carte forestali occorre precisare che ai fini della trasformazione del bosco il comma 1-bis dell'art. 34 della LR 21/2011, recependo la nozione di tipo "naturalistico" uniformemente affermata dalla Giurisprudenza, esplicita che la tutela ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e del D.Lgs. n. 227/2001 si applica ai "territori individuati dagli strumenti di pianificazione come bosco nonché a quelli che presentano i caratteri di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 227/2001".

Pertanto in caso di discordanze prevarrebbe la situazione di fatto riscontrabile attraverso il rilievo della vegetazione arborea e arbustiva.

In sede di aggiornamento della carta forestale, già avviato dalla Regione, sarà effettuata una fase di confronto con le strutture e gli enti competenti in materia paesaggistica e forestale, al fine di perfezionare la metodologia da utilizzare anche in riferimento ad alcune categorie non precedentemente rilevate ma funzionali alla applicazione della normativa vigente in materia di trasformazione del bosco quali ad esempio le tipologie forestali di cui al punto 11 della Dgr n. 549/2012.

Per quanto riguarda i castagneti da frutto, fermo restando quanto stabilito in materia dal dlgs 227/2001 che esclude i castagneti da frutto in attualità di coltura dalla definizione di bosco, si rileva che la normativa regionale non prevede una specifica definizione della tipologia essendo la stessa peraltro condizionata da elementi socioeconomici quale appunto lo stato "coltivazione in atto" riscontrabile oltre che dalla presenza predominante o esclusiva di piante di castagno produttive anche dallo stato di effettiva coltivazione attraverso interventi colturali periodici di manutenzione e pulizia.

Peraltro nelle PMPF è contenuta una definizione di "castagneto da frutto" finalizzata alla tutela idrogeologica ai sensi del RDL 3267/1923, che classifica i castagneti da frutto fra le aree oggetto di applicazione delle stesse PMPF in quanto formazioni forestali equivalenti al bosco ai fini della tutela dell'assetto idrogeologico e ambientale del territorio. Tale definizione però non distingue tra castagneti in attualità di coltura e castagneti "abbandonati", che è invece rilevante ai fini della trasformazione.

E' da rilevare inoltre che i castagneti da frutto nel territorio regionale sono caratterizzati da una elevata disomogeneità strutturale (si passa infatti da formazioni forestali indifferenziate con presenza occasionale di castagni da frutto secolari, la cui manutenzione è assente da decenni e che pertanto possiedono tutte le caratteristiche e le funzioni ecosistemiche tipiche del bosco, a castagneti da frutto con presenza esclusiva di piante di castagno, innestate recentemente con cultivar di pregio). La maggioranza dei castagneti è peraltro ubicata in terreni in forte pendenza e di difficile accesso nei quali la funzione protettiva risulta fondamentale per la stabilità del suolo.

Sulla base delle considerazioni di cui sopra si ritiene che le fattispecie considerate dall'art. 53 delle PMPF rappresentino casi di trasformazione del bosco, e che pertanto il procedimento di autorizzazione alla trasformazione ai sensi del punto 12, lettera a) della DGR n. 549/2012, fatte salve le ulteriori valutazioni tecniche specifiche effettuate dagli enti competenti caso per caso, riguardi i seguenti casi:

1. interventi di trasformazione di boschi cedui semplici di castagno in castagneti da frutto previo taglio generalizzato del soprassuolo forestale con eventuale estirpazione di parte


delle ceppaie, finalizzati al successivo innesto dei polloni con cultivar specializzate per la produzione di frutti che interessino superfici superiori ai 250 mq. Sono pertanto esclusi gli interventi realizzati su modeste superfici che non prevedano la rimozione di ceppaie e il rimodellamento del terreno;

2. interventi di trasformazione di formazioni forestali indifferenziate con presenza di castagni da frutto secolari, in castagneti da frutto in attualità di coltura quando l'intervento previsto preveda il taglio generalizzato delle piante di alto fusto della specie castagno e di altre specie e l'eventuale estirpazione di ceppaie, al fine ottenere polloni idonei per l'innesto con cultivar specializzate per la produzione di frutti. Non rientrerebbero in tale fattispecie gli interventi di graduale riconversione, che mantengono una copertura del terreno rientrante nei parametri stabiliti dal D.lgs 227 per la definizione di bosco e il mantenimento delle piante di castagno di alto fusto esistenti. Gli enti competenti all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 53 delle PMPF o del parere di cui all'art. 6) dell'allegato parte integrante della DGR n. 549/2012, possono prescrivere specifiche modalità esecutive degli interventi.

Questi interventi di limitato impatto ambientale, spesso realizzati su modeste superfici, sono finalizzati all'ottenimento di castagneti puri o in consociazione con altre specie secondarie che possono produrre significative quantità di frutti idonei alla commercializzazione ma che continuano ad assolvere molte delle funzioni ecosistemiche proprie del bosco (idrogeologiche, biodiversità, prodotti del sottobosco). Il recupero alla produzione di queste aree, pur condizionato da oggettive limitazioni ambientali, può pertanto contribuire alla conservazione e riqualificazione di formazioni arboree di elevato ambientale, assicurando un reddito ai proprietari e conduttori anche in terreni non idonei allo sviluppo di una moderna castanicoltura industriale meccanizzata. In tali condizioni dunque non si realizzerebbe la situazione di eliminazione della vegetazione esistente con utilizzazione del terreno per destinazioni diverse da quella forestale, che ai sensi del D.Lgs. n. 227/2001 sostanzia invece il fenomeno della trasformazione.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Enzo Valbonesi)



AF/af